



ART. 1) Il prelievo venatorio della Lepre sarda è consentito nelle giornate del 4 ottobre 2020 e del 11 ottobre 2020 nel territorio libero della Regione Sardegna e nelle Autogestite che hanno effettuato i censimenti e hanno piani di prelievo con risultanze positive, come indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Decreto; il carniere massimo giornaliero è di una Lepre sarda per cacciatore, con limite stagionale di due Lepri sarde;

ART 2) Il prelievo venatorio della Pernice sarda è consentito nelle giornate del 4 ottobre 2020 e del 11 ottobre 2020 nel territorio libero della Regione Sardegna non ricadente nei siti della Rete Natura 2000 e nelle Autogestite che hanno effettuato i censimenti e hanno piani di prelievo con risultanze positive come indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Decreto; Il carniere massimo giornaliero è di una Pernice sarda per cacciatore, con limite stagionale di due Pernici sarde;

ART. 3) Non è consentito il prelievo venatorio del Coniglio selvatico;

ART. 4) È vietato il prelievo venatorio delle predette specie nelle Autogestite non indicate nell'elenco di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Decreto, in quanto non hanno effettuato i censimenti ovvero, pur avendoli svolti, hanno piani di prelievo negativi per entrambe le specie. Nelle autogestite l'attività venatoria è consentita esclusivamente per le specie o la singola specie contrassegnate/a con "SI" nella colonna di cui all'allegato 1.

ART. 5) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 della L.R. 23/98, è fatto divieto ai soci delle Autogestite che non hanno effettuato i censimenti, ovvero che, pur avendoli svolti, hanno piani di prelievo con risultanze negative, di esercitare la caccia alle due specie (Lepre sarda e Pernice sarda) anche nel territorio libero regionale;

ART. 6) Al fine di monitorare puntualmente il prelievo delle due specie in questione, ogni cacciatore dovrà inviare una mail, entro 48 ore dall'abbattimento di ogni capo, al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (all'indirizzo mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it), riportando "nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, Comune e data di abbattimento, presumibile età (giovane o adulto) e sesso del capo prelevato", riportando nell'oggetto la dicitura "Monitoraggio prelievo Lepri sarde e Pernici sarde – calendario venatorio 2020/2021";

ART. 7) Al fine di ottemperare a quanto previsto dal Piano di monitoraggio della West Nile Disease e di contribuire al campionamento, i cacciatori potranno consegnare, su base volontaria, i capi abbattuti della specie Cornacchia grigia ai servizi veterinari ATS competenti per territorio; inoltre, si ritiene importante che i cacciatori segnalino e/o consegnino, nel più breve tempo possibile, gli uccelli selvatici trovati morti direttamente all'IZS o al Servizio Veterinario della ATS competente per territorio, al fine di implementare la sorveglianza passiva prevista dal Piano Nazionale Arbovirosi 2020/2025;

ART. 8) I cacciatori potranno segnalare ai Servizi Veterinari delle ASSL competenti per territorio la presenza di carcasse di cinghiale (o parte di esse) rinvenute durante tutto l'arco dell'anno, al fine di consentire le indagini diagnostiche previste dal Piano di eradicazione per la Peste Suina Africana in Sardegna; inoltre, su base volontaria, potranno essere conferiti i visceri (fegato, milza, trachea, polmoni, cuore e intestino) delle unità cacciate di lepri e tutte le carcasse di lepri e conigli rinvenute morte. Tali campioni dovranno essere conferiti all'IZS o al Servizio Veterinario dell'ASSL competente per territorio.

Lampis

